

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 25 **del mese di** luglio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Corsini Andrea

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E APPROVAZIONE DELL'INVITO PER LA VALIDAZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA

Cod.documento GPG/2016/1341

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1341

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" che, all'art. 2, stabilisce che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- la Legge n. 183/2014 (Jobs Act), recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e in particolare il Capo V "Apprendistato";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'apprendistato professionalizzante", ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, Repertorio atti 32/CSR del 20 febbraio 2014;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm. "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.970/2016 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 119 del 9 febbraio 2016 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n. 822 del 9/06/2014 "Recepimento dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" come modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con legge 16 maggio 2014, n. 78. - modifica alle proprie deliberazioni n. 775/2012 e 1150/2012";

Vista in particolare la propria deliberazione n. 1419 del 28/09/2015 "Recepimento delle linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99";

Preso atto che la sopracitata deliberazione n. 1419/2015 stabilisce di rinviare a propri successivi atti tra l'altro:

la individuazione delle disposizioni per la presentazione e la validazione delle offerte formative in apprendistato professionalizzante da ammettere nel nuovo catalogo regionale, strutturato con le competenze di base e trasversali come declinate nelle Linee guida;

la determinazione delle modalità del riconoscimento dei moduli formativi già completati dagli apprendisti in precedenti rapporti di apprendistato ed alla conseguente

riduzione oraria del percorso formativo;

Ritenuto opportuno definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi per apprendisti che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante hanno già fruito di percorsi formativi completi e, in particolare, di stabilire che:

- la Regione riconosce come credito la formazione effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012 e s.m.;
- nel caso di contratto stagionale in apprendistato la Regione riconosce come credito la formazione, effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012 e s.m., esclusivamente se di durata uguale o superiore rispetto all'obbligazione formativa del contratto in essere;
- i crediti di cui agli alinea che precedono sono riconosciuti agli apprendisti che sono stati assunti a far data dal 01/10/2015 e che fruiranno dell'offerta formativa di cui al Catalogo regionale attuativo dell'allegato 2);

Ritenuto altresì necessario dare una veste organica alla regolazione dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma 3 del d.lgs 81/2015 per quanto già disposto con la propria deliberazione n. 1419/2015 con quanto si rende necessario disporre con il presente atto all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato inoltre con il presente atto di approvare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla validazione del catalogo di offerta formativa erogata da enti di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod., ed in particolare l'art. 26;

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 n.42" e ss.mm.ii.";

Richiamate le seguenti Leggi regionali:

- n. 40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- n. 22/2015 recante "Disposizioni collegate alla legge regionali di stabilità 2016";
- n. 23/2015 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016) e s.m.;
- n.24/2015 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018" e s.m.;
- n.7/2016 recante "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018;
- n.8/2016 recante "Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2259 del 28/12/2015 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia Romagna 2016 - 2018" e ss.mm.;
- n. 700 del 16/05/2016 "Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione

Emilia-Romagna 2016-2018 Variazioni al documento tecnico d'accompagnamento a al Bilancio finanziario gestionale”;

Viste le seguenti deliberazioni:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da precedenti rapporti di apprendistato agli apprendisti che sono stati assunti a far data dal 01/10/2015 e che fruiranno dell’offerta formativa di cui al Catalogo regionale attuativo dell’Allegato 2) al presente atto che, in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante hanno già fruito di percorsi formativi completi e, in particolare, di stabilire che:

- la Regione riconosce come credito la formazione effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012 e s. m.;
 - nel caso di contratto stagionale in apprendistato la Regione riconosce come credito la formazione, effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012 e s. m., esclusivamente se di durata uguale o superiore rispetto all'obbligazione formativa del contratto in essere;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
- la "Disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma 3 del D.lgs 81/2015", Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - l'"Invito a presentare candidature per l'ammissione al Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.lgs 81/2015" Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che alla validazione delle candidature ammissibili pervenute provvederà il Responsabile del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" con propri successivi provvedimenti, secondo le modalità previste nell'Invito di cui all'Allegato 2);
4. di dare atto che:
- l'offerta formativa sarà finanziata con lo strumento dell'assegno formativo che sarà riconosciuto ai destinatari e verrà erogato in nome e per conto degli stessi ai Soggetti attuatori di cui al Catalogo citato al precedente punto 2. quale quota di iscrizione ai percorsi formativi individuali;
 - gli assegni formativi, di cui al primo alinea,

saranno finanziati con risorse nazionali dedicate, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione con propri decreti direttoriali nonché con altre risorse comunitarie, nazionali e regionali che si rendessero disponibili;

5. di stabilire che con successivi propri provvedimenti i dirigenti regionali, in relazione alle proprie competenze, provvederanno all'attribuzione dell'assegno formativo, all'assunzione della relativa obbligazione contabile ed alla liquidazione, secondo le modalità individuate nell'Allegato 1) richiamato al punto 2) del presente dispositivo;
6. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m, nonché sulla base della propria deliberazione n. 66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente agli Allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it>

ALLEGATO 1)

**DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 3 DEL
D.LGS 81/2015**

1. AMBITO DI INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in coerenza con quanto definito dalla L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.

Nell'attuare il suo intervento si muove nell'ambito dell'art 44 D.lgs 81/2015, delle Linee guida dell'apprendistato professionalizzante e della deliberazione di recepimento delle Linee guida, n. 1419/2015 .

Il D.lgs. 81/2015 all'art. 44 comma 3, prevede che "La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le Parti Sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

1.1 Offerta formativa pubblica della Regione Emilia-Romagna

L'offerta formativa è rappresentata dal Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante che costituisce offerta pubblica in quanto:

disciplinata dalla regolazione regionale;

finanziata con le risorse del bilancio regionale;

disponibile all'indirizzo web

http://siaper.regione.emiliaromagna.it/siaper_catalogo/

Pertanto l'offerta formativa della Regione Emilia-Romagna è da intendersi come obbligatoria.

L'obbligo, di cui all'art. 4, comma 3 del D.lgs 167/2011 come modificato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/2014, ripreso all'art. 44, comma 3 del D.lgs. 81/2015, viene assolto, come stabilito dalla DGR n. 822/2014 con informativa, ad avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato professionalizzante, tramite il sistema regionale SARE, delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica.

2. DURATA DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

La durata della formazione di base e trasversale, nell'arco di un triennio, ai sensi delle Linee Guida, si differenzia in relazione al livello di scolarità dell'apprendista al momento dell'assunzione.

La durata complessiva dell'offerta formativa regionale, riferita all'intero periodo di apprendistato, è pari a:

120 ore se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;

80 ore se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

40 ore se l'apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori.

Per gli apprendisti assunti con **contratto stagionale la durata della formazione** è riparametrata sulla base del titolo di studio secondo le seguenti proporzioni.

Con contratto da **0 a 4 mesi**, le ore di formazione sono:

12 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado

12 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

12 - Titolo di laurea o titoli superiori

Con contratto da **5 a 6 mesi** le ore di formazione sono:

20 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado

16 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

12 - Titolo di laurea o titoli superiori

Con contratto **oltre i 6 mesi** le ore di formazione sono:

40 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado

32 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

24 - Titolo di laurea o titoli superiori

3. CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali è organizzata secondo i seguenti contenuti di cui alle Linee Guida:

1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
2. Organizzazione e qualità aziendale;
3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
6. Competenza digitale;
7. Competenze sociali e civiche;
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
9. Elementi di base della professione/mestiere.

Il contenuto n. 1 è costituito dalla Formazione alla "sicurezza sul lavoro" così come disciplinata dall'Accordo, repertorio atti n. 221/ers del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito Accordo), comprese tutte le successive modifiche, integrazioni e/o norme interpretative.

Il n. 9 è costituito dalla formazione di area professionale, finalizzata a fornire o approfondire competenze di un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche. La scelta dell'area professionale dovrà essere fatta sulla base del profilo professionale di inserimento dell'apprendista.

I nn. da 2 a 8 costituiscono la formazione trasversale.

4. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA FORMAZIONE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Catalogo consente di scegliere l'offerta formativa da erogare all'apprendista effettuando una ricerca su base territoriale (provinciale e/o comunale), d'area professionale e/o sui soggetti gestori presenti nel catalogo stesso.

A seguito della definizione dell'area professionale, individuata sulla base del livello di complessità della formazione, è possibile scegliere la formazione trasversale disponibile.

5. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALE

Come specificato al paragrafo 2, il possesso del titolo di studio determina la durata dell'attività formativa. Rispetto alla gestione dei percorsi se:

- l'obbligazione formativa è pari a 40 ore, i contenuti sono quelli della prima annualità;
- l'obbligazione formativa è pari a 80 ore, i contenuti sono quelli della prima e della seconda annualità;

- l'obbligazione formativa è pari a 120 ore, i contenuti sono quelli delle tre annualità.

5.1 Contenuti

Prima annualità

Nella prima annualità il percorso è composto dalla formazione sulla sicurezza (generale e per il rischio specifico), contenuti formativi di area professionale, per una quota di almeno il 50% dell'obbligazione formativa, al netto della quota oraria di sicurezza, e da contenuti di formazione trasversale aggiuntivi.

Seconda annualità

Nella seconda annualità il percorso sarà composto da contenuti formativi di area professionale per una quota di almeno il 50% dell'obbligazione formativa e da contenuti di formazione trasversale.

Terza annualità

Nella terza annualità il percorso è composto dalla formazione sulla sicurezza, di almeno otto ore, finalizzata all'aggiornamento della stessa per tutti e tre i livelli di rischio individuati dall'Accordo, da contenuti formativi di area professionale per una quota di almeno il 50% dell'obbligazione formativa, al netto della quota oraria di sicurezza, e da contenuti di formazione trasversale.

Nel caso in cui l'apprendista possa far valere crediti formativi sulla sicurezza sul lavoro come previsto dall'Accordo (la frequenza deve essere documentata con le modalità previste dall'Accordo stesso), le ore di formazione sulla sicurezza dovranno essere sostituite da contenuti afferenti l'area professionale e la formazione trasversale. Resta fermo l'obbligo di erogazione di almeno il 50% di formazione di area professionale, fino al completamento delle 40 ore. E' fatto salvo l'obbligo di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

6. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI DERIVANTI DA PRECEDENTI RAPPORTI DI APPRENDISTATO

Agli apprendisti assunti a far data dal 01/10/2015 che fruiranno dell'offerta formativa di cui al Catalogo regionale attuativo dell'allegato 2) e che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante hanno già fruito di percorsi formativi completi, la Regione riconosce come credito le annualità di formazione effettuate a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico

dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012.

Nel caso di contratto stagionale la Regione riconosce come credito la formazione effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012, esclusivamente se di durata uguale o superiore rispetto all'obbligazione formativa del contratto in essere. In questo caso l'obbligo formativo si intende assolto.

7. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

7.1 Avvio della formazione

L'attività formativa può essere avviata a seguito del conferimento di incarico da parte dell'azienda al Soggetto Gestore, che contiene anche il percorso formativo individualizzato, sottoscritto congiuntamente dall'apprendista, dal datore di lavoro e dall'ente di formazione incaricato. In tale occasione il Soggetto gestore e il datore di lavoro dovranno individuare il livello di rischio specifico per la sicurezza riferito all'azienda e/o al lavoratore.

Il soggetto gestore realizza un'analisi preliminare finalizzata a definire le competenze in ingresso dell'apprendista e le condizioni tecnico-organizzative presenti in azienda. Sulla base dell'analisi preliminare, il Soggetto Gestore definisce un percorso formativo individualizzato e le verifiche di apprendimento in itinere.

Il percorso formativo individualizzato potrà essere definito per il primo anno o per l'intera durata dell'obbligazione formativa. Al termine dell'attività formativa sulla sicurezza verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze acquisite in base ai contenuti della formazione stessa. Come esito dello svolgimento della formazione al termine di ogni annualità viene rilasciato all'apprendista un attestato di frequenza.

7.2 Redazione del percorso formativo individualizzato

Prima di redigere il percorso formativo individualizzato, il soggetto gestore dovrà quantificare l'obbligazione formativa dell'apprendista sulla base del titolo di studio e degli eventuali crediti formativi.

A tal fine dovrà acquisire la relativa documentazione, se non è già registrata nel sistema informativo Siaper. La formazione sulla sicurezza deve essere certificata ai sensi della normativa vigente sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il percorso formativo individualizzato avrà a riferimento un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche.

Dovranno essere indicate le ore da svolgere sull'area professionale individuata, specificando se si tratta del livello di accesso o approfondimento/specializzazione e le eventuali ore della/e competenza/e trasversale/i prescelta/e. Sarà possibile inserire la metodologia di erogazione della formazione.

7.3 Sede di realizzazione della formazione

Il percorso formativo dovrà essere realizzato interamente presso le sedi indicate dal Soggetto Gestore.

Al fine di rispondere ad esigenze contingenti espresse dagli apprendisti, il soggetto gestore può realizzare interamente o parzialmente il percorso formativo presso sedi occasionali. In tali casi il soggetto gestore comunicherà alla Regione, contestualmente alla comunicazione del calendario del percorso, l'indirizzo della sede occasionale, dichiarando che tale sede ha le stesse caratteristiche delle sedi autorizzate nello stesso territorio provinciale con riferimento alla stessa area professionale.

La sede occasionale dovrà essere resa riconoscibile quale sede formativa delle attività in apprendistato.

L'Ente potrà realizzare in azienda solo le ore di formazione sulla sicurezza relative al rischio specifico, qualora l'efficacia della formazione stessa sia meglio garantita presso l'azienda.

8. CARATTERISTICHE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

Tutti gli apprendisti assunti nella Regione Emilia Romagna, con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs 81/2015, sono i potenziali beneficiari degli assegni formativi (Voucher).

La frequenza è obbligatoria, e l'assegno formativo (voucher) è riconosciuto all'apprendista al raggiungimento di una frequenza minima di almeno l'80% delle ore previste al netto della formazione sulla sicurezza. Resta fermo l'obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione dedicate alla sicurezza sul lavoro. Le assenze per "giusta causa" (malattia, infortunio...) devono essere documentate per completare il percorso formativo (100% delle ore) pena la non riconoscibilità dell'assegno formativo stesso. Assenze di natura diversa possono eventualmente essere recuperate.

L'assegno è liquidato al Soggetto gestore in nome e per conto dell'apprendista a conclusione del percorso formativo.

9. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

L'assegno formativo (voucher) finanzia la quota annuale individuale di partecipazione all'attività formativa presente all'interno del Catalogo regionale. L'attribuzione dell'assegno formativo (voucher) è conseguente alla comunicazione formale alla Pubblica Amministrazione da parte del Soggetto Gestore circa l'avvio della formazione.

Gli assegni formativi (Voucher) verranno erogati, limitatamente alle risorse disponibili, utilizzando le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, ed eventualmente altri Fondi, in coerenza con gli obiettivi e le specifiche modalità e regole per la realizzazione dell'attività.

Il valore dell'assegno formativo (voucher) è di 500 Euro per ogni annualità.

L'ammontare dell'assegno formativo per la formazione regionale (per l'acquisizione di competenze di base e trasversali) per gli apprendisti assunti con contratto stagionale sarà riproporzionato sulla base delle ore di formazione come definite dalla DGR 1419/2014.

In particolare la Regione riconosce all'apprendista assunto con contratto stagionale un ammontare dell'assegno formativo per la formazione regionale del valore di:

- 150 Euro per 12 ore
- 200 Euro per 16 ore
- 250 Euro per 20 ore
- 300 Euro per 24 ore
- 400 Euro per 32 ore
- 500 Euro per 40 ore

L'assegno formativo (voucher) riconosciuto è erogato al Soggetto Gestore al raggiungimento degli obiettivi espressi al precedente punto 8. La frequenza sarà documentata secondo procedure e modalità di controllo che saranno definite dal Servizio di Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

10. SOGGETTI ATTUATORI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

I soggetti che sono ammessi a candidare la propria offerta formativa nel Catalogo regionale dell'apprendistato sono i

soggetti accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale" e ss.mm.i. I soggetti gestori provvisti dei requisiti di ammissibilità, definiti nel precedente periodo, possono presentare le proprie offerte formative per essere ammessi al Catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante.

Allegato 2)

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER L'AMMISSIONE AL CATALOGO REGIONALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI CUI ALL'ART. 44 DEL D.LGS 81/2015

A.RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Visti:

il decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e in particolare il Capo V "Apprendistato";

la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'apprendistato professionalizzante", ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, Repertorio atti 32/CSR del 20 febbraio 2014 (di seguito Linee guida);

Viste le leggi regionali:

n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e ss.mm.ii.;

n. 17 del 1^o agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Visto inoltre il D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;

n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

n.970/2016 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 119 del 9 febbraio 2016 e dell'elenco degli

organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;

Viste in particolare le deliberazioni della Giunta Regionale:

n. 822 del 9/06/2014 “Recepimento dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247” come modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con legge 16 maggio 2014, n. 78. - modifica alle proprie deliberazioni n. 775/2012 e 1150/2012”;

n. 1419 del 28/09/2015 “Recepimento delle linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”;

B.OBIETTIVI GENERALI

Con il presente invito si intende rendere disponibile l'offerta di formazione di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs 81/2015.

Obiettivo è pertanto validare un catalogo di offerta formativa erogata da enti di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, progettata in coerenza a quanto previsto dal precedente Allegato 1) “Disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma 3 del D.Lgs 81/2015”.

C.DESTINATARI DELL'OFFERTA

I potenziali beneficiari degli assegni formativi che potranno, pertanto, accedere all'offerta validata in esito al presente invito sono i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs. 81/2015.

La scelta del soggetto attuatore, all'interno del Catalogo costituito in attuazione del presente Invito, dovrà essere effettuata dall'apprendista congiuntamente al datore di lavoro.

D.SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Possono presentare la propria candidatura gli enti di formazione professionale accreditati alla data di presentazione della domanda per l'ambito “formazione continua e permanente” e ambito speciale “apprendistato”.

E.CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA

La durata e i contenuti dell'offerta formativa sono definiti ai paragrafi 2. e 3. del precedente allegato 1: "Disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma 3 del d.lgs 81/2015".

F.GESTIONE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'offerta formativa sarà finanziata con lo strumento dell'assegno formativo.

L'assegno formativo (voucher) approvato sarà riconosciuto ai destinatari e verrà pagato in nome e per conto degli stessi ai Soggetti attuatori quale quota di iscrizione ai percorsi formativi individuali.

Le Caratteristiche e modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher) sono definiti al paragrafo 9. del precedente allegato 1) "Disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma 3 del D.lgs 81/2015".

G.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto D) dovranno inserire l'offerta formativa esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/siaper_sa/ e la richiesta di ammissione dovrà essere inviata alla Pubblica Amministrazione per via telematica entro e non oltre le Ore 12.00 del 15/09/2016 pena la non ammissibilità.

La richiesta di ammissione dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it solo se firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e in regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

In alternativa all'invio tramite posta elettronica certificata la richiesta di ammissione, firmata in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, completa di copia del documento di identità in corso di validità e in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro - Viale
Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

In caso di consegna a mano o tramite corriere, della suddetta richiesta, questa dovrà avvenire (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00), al medesimo indirizzo. In tale caso la richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

H. MODALITÀ DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

Al fine della validazione delle candidature pervenute si procederà alla verifica di ammissibilità.

Le candidature saranno ritenute ammissibili e validabili, se:

candidate da soggetti ammissibili rientranti nelle previsioni di cui al precedente punto D.;

pervenute con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al punto G.;

complete delle informazioni richieste.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura del Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro".

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'elenco delle candidature validate, costituirà il Catalogo dell'offerta di formazione di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del d.lgs 81/2015.

L'elenco delle candidature validate, sarà approvato con atto del Responsabile del Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" entro 60 gg dalla sopra citata scadenza.

I. MODALITÀ E TERMINI DI AGGIORNAMENTO DELL'OFFERTA

Eventuali ulteriori soggetti attuatori che intendessero presentare la propria candidatura, successivamente al termine stabilito al punto G., potranno presentare la propria candidatura entro i termini indicati in ciascun atto di validazione di cui al punto precedente, secondo le modalità già definite allo stesso punto G.

I soggetti attuatori per i quali, invece, sia già stata approvata la candidatura di una offerta formativa potranno, con la stessa periodicità, richiedere di:

modificare la propria candidatura già approvata eliminando e/o integrando le sedi nelle quali intendono operare e/o le aree professionali di riferimento e/o le "competenze trasversali";

eliminare la propria candidatura già approvata.

Le procedure di nuovo inserimento di candidatura/modifica/eliminazione dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/siaper_sa/ con le modalità di cui al precedente punto G. e nel rispetto dei termini che saranno indicati in ciascun atto di validazione.

La Regione attiverà le procedure di istruttoria - ammissibilità e validazione - secondo le modalità definite al precedente punto H) e procederà all'approvazione dell'aggiornamento del catalogo, entro 60 gg. dalla data di scadenza, con atto del Responsabile del Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro".

Pertanto, nel periodo che intercorrerà tra due successivi atti regionali di validazione ed eventuale aggiornamento del catalogo, lo stesso resterà immutato indipendentemente dalle richieste di inserimento e/o modifica e/o eliminazione inviate in tale intervallo di tempo.

Rimane salva l'eventuale cancellazione dell'intera offerta dovuta alla perdita dei requisiti di ammissibilità da parte dei soggetti attuatori dell'elenco, intervenuta successivamente all'istruttoria e alla validazione della loro candidatura. Sarà inoltre possibile richiedere l'eliminazione di una o più sedi di erogazione della formazione.

In questi casi, si procederà con atto del Responsabile del Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro all'immediata modifica del catalogo.

L. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

M. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

La Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 è la Dott.ssa Francesca Bergamini - Responsabile Servizio

Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Programmazione e valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro inviando una e-mail all'indirizzo Progval@regione.emilia-romagna.it.

N. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della propria candidatura e offerta formativa.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai Soggetti che intendono presentare la propria candidatura e offerta formativa;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute e offerte formative;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati personali potranno altresì essere oggetto di comunicazione agli operatori delle Amministrazioni provinciali della Regione Emilia-Romagna e diffusione in forza di una norma di Legge o di Regolamento che lo preveda espressamente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1341

data 25/07/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Corsini Andrea

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza